

# COMUNE DI PUGLIANELLO

## PROVINCIA DI BENEVENTO

# PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

## VARIANTE

### NORME DI ATTUAZIONE

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:		SCALA DI MISURA	DATA	ELABORATO n°
URBANISTICO	<input checked="" type="checkbox"/>		NOVEMBRE 2016	<b>09</b>
PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>			
DEFINITIVA	<input type="checkbox"/>			
ESECUTIVA	<input type="checkbox"/>			
PERIZIA DI VARIANTE	<input type="checkbox"/>			

IL TECNICO <b>studio ingegner bello</b> 	IL COMMITTENTE
---	----------------

CODICE DOCUMENTO:  
**PUG10 / 16 - 00 - 009 . DOC**

00	XI-16	3PI	G.V. BELLO	P.L. BELLO	
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE

## **CAPO I GENERALITA'**

### **ART. 1 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.I.P.**

Sono elementi costitutivi della variante al Piano degli Insediamenti Produttivi per aziende produttive industriali ed artigianali gli elaborati di seguito elencati:

- 01 Relazione
- 02 Planimetria particolareggiata
- 03 Lottizzazione: tavola di raffronto
- 04 Lottizzazione su planimetria catastale
- 05 Planimetria rete fognaria
- 06 Planimetria pubblica illuminazione
- 07 Planimetria rete idrica
- 08 a Piano di esproprio grafico
- 08 b Piano di esproprio descrittivo
- 09 Norme di attuazione

### **ART. 2 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL P.I.P.**

Il presente Piano degli Insediamenti Produttivi interviene su aree industriali previste dal P.R.G. vigente, per destinarle alla realizzazione di sedi produttive per aziende industriali e artigiane, nonché alla creazione delle attrezzature sociali di servizio all'attività produttiva ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente piano ha valore ed efficacia di piano particolareggiato di esecuzione ai sensi della legge urbanistica n. 1150 del 17/8/1942, esso; ha validità decennale.

### **ART. 3 - RAPPORTI CON STRUMENTI URBANISTICI GENERALI**

Le indicazioni relative agli insediamenti di cui all'articolo precedente, previsti dal presente piano, sono conformi a quanto contemplato dagli strumenti urbanistici vigenti e precisamente:

Il PIP è conforme al P.R.G., che prevede, per la zona in oggetto, “Zone per insediamenti produttivi industriali oppure a carattere artigianale” disciplinate dall’art.29 delle Norme di Attuazione del predetto P.R.G.

### **ART. 4 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E GESTIONE**

Per l'attuazione del piano il Comune si avvale anche dei poteri di esproprio conferitogli dall'art. 27 della legge 22 Ottobre 1971 n. 865, con le modalità di determinazione delle indennità previste dagli artt. 16 e 17 della legge medesima e successive modificazioni introdotte dalla legge 28/01/1977 n.10, nonché da quanto previsto dal T.U. n.76/90 e dalla Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e Regolamento di Attuazione.

L'assegnazione dei lotti avverrà secondo le indicazioni del Regolamento che predisporrà l'Amministrazione con cui saranno specificate in quale misura le aree possono essere cedute in proprietà ed in quale misura invece debbono essere concesse in diritto di superficie, le procedure per la utilizzazione delle aree, ed in particolare le condizioni per le assegnazioni dei lotti agli imprenditori- assegnatari gli schemi definitivi di convenzione tra questi ed il Comune, i criteri per la formazione delle graduatorie di assegnazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

### **ART. 5 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI**

Le opere di urbanizzazione primaria e le attrezzature tecnologiche di servizio agli insediamenti saranno realizzate nella loro totalità dall'Amministrazione Comunale di Puglianello o da soggetti consortili misti pubblico privati formalmente delegati, sulla base di progetti esecutivi redatti in conformità alle previsioni del P.I.P.

I Centri Servizi saranno realizzati sulla base di progetti esecutivi, dall'Amministrazione Comunale o da Società Consortili miste pubblico private, formalmente delegate.

Le sagome di progetto previste nel P.I.P. vanno intese come ipotesi di massima. Tutte le altre attrezzature ed i servizi previsti possono essere realizzate anche da privati imprenditori singoli o riuniti in Consorzio.

#### **ART. 6 - RIPARTIZIONE DEI COSTI DI ATTUAZIONE E DI GESTIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E DELLE ATTREZZATURE TEONOLOGICHE.**

I costi relativi alle realizzazioni e alla gestione delle opere, di cui al presente articolo, saranno di competenza e a carico degli Imprenditori assegnatari.

La ripartizione dei costi suddetti avverrà in ragione della superficie fondiaria dei lotti assegnati per le opere di urbanizzazione primaria.

Per quanto riguarda i costi di gestione per la manutenzione e la fornitura dei servizi, verranno fatti gravare sugli assegnatari utenti, in ragione delle singole necessità delle modalità d'uso.

Si potrà all'uopo costituire un Consorzio di Gestione composto da tutti gli assegnatari e dal Comune che provveda, attraverso la stesura e la osservanza di un Regolamento di Gestione dei Servizi, alla conduzione diretta degli stessi ed ai criteri di riparto delle spese di gestione di cui sopra.

#### **ART. 7 - RICHIESTE DI INSEDIAMENTO NELLE AREE DEL PIANO**

Alle imprese, cui sarà consentito insediarsi nelle aree del piano, saranno assegnati lotti aventi superficie commisurata alle loro esigenze.

A tale scopo i parametri di riferimento dovranno essere le esigenze immediate e quelle desumibili dai programmi di breve-medio periodo delle imprese e la cui quantificazione dovrà essere riportata nella convenzione da stipulare tra le imprese stesse ed il Comune, di cui all'art. 8 delle presenti Norme.

Le imprese che intendono usufruire delle aree di piano sono pertanto tenute ad allegare, alla domanda di insediamento indirizzata al Comune, tutti quegli elementi concernenti la propria attività e le previsioni di sviluppo della stessa.

## **ART. 8 - CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSEGNATARI**

Ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, contestualmente all'atto della consegna dell'area, tra il Comune e l'assegnatario viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico dell'assegnatario e le sanzioni per la loro inosservanza.

La convenzione dovrà precisare:

- a) la superficie delle aree assegnate ed il regime cui sono sottoposte;
- b) l'ammontare della quota parte del costo globale di acquisizione delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria da versare all'atto del rilascio della concessione a costruire, nonché l'assunzione degli obblighi derivanti dalle responsabilità di gestione per ogni assegnatario, come previsto dal precedente art. 6 delle presenti Norme;
- c) l'impegno del concessionario a redigere i progetti degli edifici da realizzare nel pieno rispetto della normativa di piano, e, nel caso di forma associativa con altri assegnatari di lotti contigui per la realizzazione unitaria delle opere, l'impegno a redigere e presentare un progetto unitario di esecuzione, corredato dalla specifica documentazione richiesta, per il caso, dal Comune;
- d) i tempi massimi consentiti per l'inizio dei lavori di costruzione dei fabbricati e per la loro ultimazione, nonché i casi di proroga per detti termini;
- e) i criteri e gli obblighi cui attenersi in caso di vendita o locazione degli edifici da parte del concessionario a terzi, nonché i parametri per la determinazione dei prezzi di vendita o del canone di locazione;
- f) l'impegno a non modificare le destinazioni d'uso previste per tutti gli edifici o parte di essi;
- g) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- h) i casi di risoluzione della convenzione derivati da inadempienza o inosservanza degli obblighi in essa contemplati;
- i) il tempo di validità della convenzione.

**CAPO II**  
**NORME RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO URBANISTICO EDILIZIO NELLE**  
**AREE DEL P.I.P.**

**ART. 9 - PARAMETRI PER L'INTERVENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI**  
**INSEDIAMENTI NELLE AREE DEL PIANO**

I parametri per l'intervento e l'attuazione degli insediamenti sono così definiti:

**1) Unità minima di intervento**

Rappresenta l'unità urbanistica minima attraverso la quale viene data attuazione pratica al piano; in tal caso essa coincide con il lotto. E' possibile accorpare lotti limitrofi, ma non frazionare l'unità minima di intervento, così come prevista dal P.I.P.

**2) Intervento edilizio**

L'intervento edilizio è autorizzato dal Comune attraverso il rilascio di una concessione all'assegnatario per la realizzazione delle opere negli elaborati di progetto.

L'area su cui insiste il P.I.P. è destinata dal Piano Regolatore Generale a zona per insediamenti produttivi industriali "oppure a carattere artigianale D2".

Dalla data del rilascio della concessione a costruire, l'assegnatario si impegna a iniziare i lavori nei termini fissati con il comune e, comunque, entro l'arco massimo di un anno.

La loro ultimazione deve avvenire entro tre anni dal rilascio della concessione, fatti salvi i casi di opere la cui mole comporti un periodo di esecuzione maggiore, come dovrà risultare da apposita relazione tecnica esplicativa che l'assegnatario provvederà ad inoltrare al comune all'atto della richiesta di concessione.

Nell'eventualità che i lavori autorizzati non venissero ultimati nei tempi prescritti, sarà cura dell'assegnatario presentare istanza per ottenere una nuova concessione per la parte non ultimata di cui andrà presentata documentazione tecnica di progetto.

**ART. 10 - PARAMETRI URBANISTICI INTERESSANTI IL PIANO**

L'utilizzazione urbanistica delle varie aree comprese nel piano è regolata dai seguenti

parametri:

### **1) St = Superficie territoriale**

E' rappresentata dalle aree interne al perimetro del piano con destinazioni omogenee di zona attrezzata industriale, artigianale. Essa è comprensiva delle zone destinate dal presente piano per tutte le opere di urbanizzazione primaria.

### **2) Sf = Superficie fondiaria**

Rappresenta la superficie netta disponibile per la utilizzazione edificatoria.

Le superfici fondiarie contenute nel perimetro del piano sono:

a) superfici destinate alle aziende industriali e artigiane per la realizzazione di laboratori, officine, depositi, magazzini, locali per uffici ed esposizioni.

### **3) Superficie per opere di urbanizzazione primaria (S1).**

Comprende le aree destinate alle seguenti opere:

- a) strada a servizio degli insediamenti;
- b) spazi di sosta a parcheggio pubblico;
- c) rete di fognatura;
- d) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- e) rete di pubblica illuminazione;
- f) rete idrica;
- g) verde di rispetto;
- h) depurazione.

**4) Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (S2) e Servizi. Comprende aree destinate alle seguenti opere:**

- a) attrezzature di scala territoriale: centri servizi

### **5) Ic Indice di copertura.**

E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato considerando come superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie dei manufatti.

## **ART. 11 - INDICI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI**

### **1) LOTTO MINIMO**

E' quello indicato nelle tavole di definizione dei lotti.

E' possibile l'accorpamento di lotti contigui, ma non il frazionamento degli stessi.

### **2) RAPPORTO DI COPERTURA**

E' stabilito nel 50% della superficie del lotto, così come stabilito in sede Regionale per tutte le aree produttive.

### **3) DISTANZA DAI CONFINI**

E' stabilita nel minimo assoluto di ml. 7,50. Non è consentita la edificazione a confine.

### **4) DISTANZA TRA EDIFICI**

E' stabilita in ml. 15,00.

### **5) DISTANZA DALLE STRADE DI LOTTIZZAZIONE**

E' stabilita nel minimo assoluto di ml.10,00

### **6) ALTEZZA DEGLI EDIFICI**

E' stabilita nel massimo assoluto di ml. 10,00. Non sono soggette a limitazioni le altezze di silos, antenne e manufatti, purchè siano indispensabili al processo produttivo.

### **7) ZONE DI VERDE E DI PARCHEGGIO**

Sono quelle indicate nelle tavole progettuali e sono state previste nei limiti degli standards dettati dalle vigenti norme Nazionali e Regionali. "La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti" (cfr. art5, punto 1, del D.M. 1444/68).

**8)** Non sono ammesse le costruzioni di insediamenti insalubri con lavorazioni nocive alla salute pubblica e quelli rumorosi oltre i limiti regolati dalle vigenti norme.

**9)** E' ammessa la realizzazione di edifici con destinazione residenziale per servizi



amministrativi – commerciale o mista nei lotti assegnati possono essere realizzati edifici ad uso residenziale per custodia o guardiania e/o di servizio nella misura di un solo alloggio per ciascun insediamento produttivo e per una volumetria massima consentita pari a mc.400. Per insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a mq. 100 di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di mq. 80 di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della Legge n. 765 – cfr art.5, punto 2, del D.M. 1444/68).

Le 70 unità minime di intervento sono inserite in n.2 comparti (individuati nella tav. 4). Le suddette unità minime sono accorpabili alla definizione di un lotto massimo di 20.000 metri quadrati.

## **ART. 12 - INTERVENTO EDILIZIO SUI LOTTI EDIFICABILI**

1) Edifici industriali, a uso laboratorio, officina deposito.

Questi edifici potranno essere realizzati, costruendo i muri perimetrali a non meno di m. 7,50 dal confine del lotto. La distanza dell'edificio dalla strada Provinciale Ferrarise non deve essere inferiore a m. 10,00.

2) Il locale spogliatoio dovrà avere dimensioni adeguate per ospitare tutti gli addetti alla lavorazione (non amministrativi) e consentire il deposito degli indumenti e degli effetti personali.

Per ogni addetto non amministrativo si devono considerare non meno di 2 mq di spogliatoio e nel locale dovrà essere garantito un adeguato ricambio d'aria e una buona illuminazione.

Le parti finestrate non potranno essere inferiori ad 1/8 della superficie di pavimento del locale.

La dotazione dei servizi igienici dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1 Wc ogni 10 addetti
- 1 doccia ogni 10 addetti
- 1 lavabo ogni 3 addetti
- 1 orinatoio ogni 10 addetti

Tutti i locali dovranno rispondere ai requisiti di igienicità dettati dalle norme e regolamenti vigenti.

### **CAPO III**

## **PROGETTAZIONE DELLE OPERE SICUREZZA DEGLI EDIFICI**

#### **ART. 1 - NORME GENERALI DI SICUREZZA**

Gli edifici produttivi, le opere edilizie ed i manufatti in genere debbono essere progettati e realizzati in modo da garantire che la struttura - nel suo insieme e nei singoli elementi che la costituiscono - si conservi bene nel tempo e sia in grado di resistere, con adeguata sicurezza, alle azioni cui essa potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo normale esercizio.

Si applicano i metodi generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni ad uso civile ed industriale, fissate dalla legislazione vigente per le zone sismiche.

#### **ART. 2 - PRESCRIZIONI GENERALI ANTINCENDIO**

Ai fini della prevenzione incendi, gli edifici e le loro singole parti debbono essere progettati ed eseguiti in conformità alle prescrizioni della legislazione vigente.

### **NORME TECNOLOGICHE - REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI**

#### **ART. 3 - REQUISITI RELATIVI ALLA PUREZZA DELL'ARIA**

Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che in nessun locale si superino le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi.

I volumi minimi dei locali debbono essere verificati in base alle portate di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alle portate di aria necessaria per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi di aria effettivamente realizzabili.

Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano le persone debbono essere

eliminate presso le sorgenti medesime con idonei dispositivi. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o di ventilazione meccanica debbono essere ottenuti mediante apposite aperture (dei serramenti, di parti di questi o altri dispositivi), onde consentire adeguate possibilità di ventilazione naturale anche nei mesi invernali.

Gli edifici ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati e realizzati in modo da impedire l'immissione ed il riflusso nei medesimi della aria e degli inquinamenti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazioni e di inquinamenti in essi prodotti.

I locali destinati ad uffici o ad attività commerciali e ricreative, nei quali non sia possibile effettuare una ventilazione naturale, debbono essere condizionati o ventilati meccanicamente a seconda delle caratteristiche morfologiche e delle attività previste.

I locali destinati a servizi igienici o a cabine di cottura non muniti di serramenti verso l'esterno, debbono avere sistemi di espulsione forzata meccanica dell'aria.

I servizi, le cucine ecc., nei quali è prevista l'espulsione forzata, debbono avere porte progettate in modo da consentire il passaggio dell'aria.

#### **ART. 4 - REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in conformità alla legislazione vigente, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. I loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, debbono permanere stabili.

Gli impianti e i dispositivi di manovra installati permanentemente negli edifici ed i depositi di combustibile debbono essere ubicati progettati e realizzati in modo da non costituire pericolo per le persone o per le cose.

Gli impianti elettrici, di telecomunicazione ecc. devono essere assoggettati in particolare alle norme CEI.

Gli edifici - in relazione alla destinazione, all'altezza ed alle caratteristiche delle strutture portanti - debbono essere progettati e realizzati in modo da salvaguardare dai pericoli d'incendio l'incolumità degli occupanti, e quella dei soccorritori.

I materiali di costruzione non debbono emettere, in caso d'incendio, fumi e gas tossici in quantità tali da costituire pericoli per gli occupanti, anche di quelle degli edifici circostanti.

I locali abitabili degli edifici, eccettuati quelli aperti al pubblico per destinazioni particolari,

debbono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall'interno e dotati di una parte apribile

Le superfici vetrate non debbono poter costituire pericolo per le persone.

I parapetti non debbono poter essere scalabili, attraversabili o sfondabili per urto accidentale. La loro altezza non deve essere inferiore a 1.10 e deve essere aumentata in rapporto all'altezza dal suolo.

Gli spazi destinati alla circolazione verticale e orizzontale – interni ed esterni - non debbono avere sporti insidiosi, superfici di calpestio sdruciolevoli, illuminazione insufficiente.

L'illuminazione diurna artificiale di emergenza dei locali aperti al pubblico e dei passaggi deve essere assicurata anche durante le interruzioni dell'energia elettrica di rete.

L'illuminazione dei locali destinati alla circolazione delle persone, ed in generale, quella degli spazi comuni interni degli edifici debbono essere permanentemente assicurate anche di notte.

L'illuminazione degli accessi, delle rampe, dei giardini ed, in generale quella degli spazi comuni esterni degli edifici debbono essere permanentemente assicurate anche di notte.

Le coperture non orizzontali degli edifici debbono essere dotate di dispositivi, opportunamente posizionati, per l'ancoraggio delle cinture di sicurezza degli addetti alla loro manutenzione; se la pendenza supera i 25°, le coperture debbono essere dotate anche di una barriera di contenimento continua ed adeguatamente dimensionata.

## **ART. 5 - POZZI, VASCHE E CISTERNE PER ACQUA POTABILE**

I pozzi, le vasche, le cisterne e gli altri recipienti destinati a raccogliere acqua potabile vanno costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo e ad una distanza non inferiore a m 25 da questi.

I pozzi debbono essere costruiti con buona muratura e rivestiti internamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o con altro materiale impermeabile, in modo da impedire infiltrazioni, superficiali o profonde, di acqua inquinata dal suolo circostante.

La loro profondità deve spingersi sino al livello minimo di una falda acqua profonda) non inquinata.

La bocca dei pozzi deve essere chiusa da appesi a torretta in muratura, munita di sportello.

L'attingimento deve farsi a mezzo di pompe.

Il terreno circostante, per un raggio di almeno m. 2 dal perimetro della torretta deve essere

impermeabilizzato, per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche o di stramazzo. Per i pozzi tubolari, saranno date di in volta disposizioni dall' UTC.

#### **ART. 6 - FOGNE PRIVATE**

I fognoli che raccordano alla fognatura pubblica i vari tubi di scarico debbono essere costruiti in calcestruzzo di cemento ed avere forma e dimensioni tali da garantire il libero scarico delle acque bianche e luride; gli innesti nella fognatura pubblica debbono essere realizzati con sifone ispezionabile posto all'esterno della costruzione.

Nelle località prive di fognatura pubblica, tali fognoli debbono immettersi in fosse di chiarificazione costruite secondo le prescrizioni dello articolo apposito ed approvate di volta in volta dall'Ufficiale Sanitario; è comunque escluso lo scarico in pozzi perdenti.

I fognoli vanno costruiti a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, osservando le disposizioni impartite dall' UTC in materia di dimensioni pendenze e forma.

Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o trasferire a loro spese i fognoli stessi secondo le esigenze della nuova opera.

#### **ART. 7 - FOSSE DI DEPURAZIONE BIOLOGICA**

Laddove il raccordo alla fognatura comunale non sia possibile o non sia stato ancora realizzato, è prescritto il preliminare trattamento dei liquidi di rifiuto domestico ed è pertanto obbligatoria la costruzione di fosse di depurazione biologica; nella misura di una fossa per ogni edificio.

La fossa deve essere dimensionata in rapporto al volume abitabile ed alle caratteristiche utilizzative dell'edificio e deve essere in grado di garantire la degradazione biologica delle materie organiche.

## **ART. 8 - FORNI E CAMINI INDUSTRIALI**

I forni ed i camini industriali debbono avere:

- le pareti isolate dai muri dell'edificio mediante intercapedini opportunamente ventilate.

Fatte salve le disposizioni dell'art. 890 del Codice Civile, i camini industriali e quelli di impianti di riscaldamento che, per modalità di esercizio, possono produrre analogo disturbo, debbono collocarsi ad almeno cm. 10 dalla pubblica via; avere un'altezza non inferiore a m. 20 ma superiore di almeno m. 6 dall'altezza massima degli edifici esistenti entro un raggio di m 40.

Fatta salva l'osservanza delle leggi per l'inquinamento atmosferico, l'AC può prescrivere, se necessario, l'uso di particolari combustibili e l'adozione di apparecchi fumivori.

## **REQUISITI ECOLOGICI**

Gli edifici ed i loro impianti debbono essere progettati, realizzati, accessorizzati e condotti in modo che tutti i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti, nella accezione più lata, vengano contenuti al massimo.

Tutti gli impianti di riscaldamento, condizionamento o ventilazione centralizzati, per edifici o per gruppi di edifici, debbono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente.

## **CAPO IV**

### **ESECUZIONE DELLE OPERE**

#### **NORME IGIENICHE**

##### **ART. 1 - NORME GENERALI**

Tutti gli edifici debbono essere, nel loro complesso ed in ogni locale, confortevoli, funzionali, salubri e sicuri.

Essi non debbono inoltre provocare, localmente od altrove, l'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo.

Le attività produttive-industriali, od artigianali - debbono adottare i provvedimenti necessari per non inquinare l'acqua, il suolo e l'aria, sia evitando l'impiego di sostanze inquinanti (fitofarmaci, solventi, ecc.) sia adottando adeguati processi produttivi ed adatte tecnologie. E' prescritto a tal fine che:

- gli scarichi gassosi inquinanti o tossici siano abbattuti e depurati prima dell'immissione nell'atmosfera;
- gli scarichi liquidi siano conformi agli standards di accettabilità vigenti, prima nella fognatura comunale od in acque pubbliche, oppure della dispersione sul terreno o nel sottosuolo;
- gli scarichi solidi inquinanti siano trattati prima di essere trasferiti in un deposito autorizzato.

Si applicano, oltre alle norme che seguono, le leggi vigenti in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; i relativi regolamenti di applicazione; il regolamento comunale di igiene, nonché le circolari in materia di Medico Provinciale.

##### **ART. 2 - SCARICHI LIQUIDI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

Gli scarichi liquidi, ove non siano riciclati, (il riciclo può essere imposto dall'A.C. in caso di consumi eccessivi), debbono essere smaltiti nella fognatura comunale, salvo che questi manchi o risulti inadeguata, nel qual caso può essere consentito lo scarico in corsi d'acqua superficiali. In entrambi i casi debbono essere adottati gli interventi (accorgimenti, impianti, misure tecnologiche, modifica dei cicli produttivi e delle materie utilizzate) necessari affinché gli scarichi liquidi,

all'atto della loro immissione nella fognatura comunale o nel corpo d'acqua superficiale, corrispondano ai limiti di accettabilità fissati dalla legislazione vigente.

Nel caso di scarico nella pubblica fognatura si richiede un pretrattamento dei liquami conforme ai limiti e alle norme emanate dagli enti preposti alla realizzazione e gestione degli impianti terminali di depurazione, cui deve essere richiesto il permesso di scarico. Il permesso viene dato per convenzione.

Ai fini di tale conformità, il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato al collaudo favorevole degli impianti di trattamento, eseguito dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi o da appositi laboratori consortili.

In ogni caso dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia.

### **ART. 3 - SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI**

Per i nuovi insediamenti produttivi gli scarichi in corpi d'acqua superficiali, laddove ammessi, sono regolati dalle norme della legislazione vigente.

Per gli insediamenti produttivi esistenti è fatto obbligo, nei termini di tempo fissati dalle L.R., di conformare gli scarichi ai limiti di accettabilità prescritti.

### **ART. 4 - ALTRI SCARICHI INDUSTRIALI**

Gli stabilimenti industriali ed i laboratori artigianali di nuovo impianto o derivanti da mutate destinazioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie o tecnologiche di stabilimenti o laboratori esistenti, qualunque sia la loro dimensione, sono tenuti ad adottare provvedimenti affinché le lavorazioni:

- non inquinino l'aria, l'acqua ed il suolo;
- non producano esalazioni nocive, moleste o pericolose;
- non producano rumori, vibrazioni, radiazioni, lappeggiamenti o correnti vaganti che possano essere fonte di disturbo, di danneggiamento o di pericolo.

Gli scarichi non inquinanti, tossici o comunque pericolosi, debbono essere abbattuti e depurati dalle singole aziende prima di essere immessi nell'atmosfera.



In ogni caso gli effluenti gassosi debbono essere emessi attraverso camini la cui altezza tenga conto della situazione meteorologica e dell'eventuale strato di inversione termica.

Gli scarichi solidi infiammabili, maleodoranti, tossici, nocivi od inquinanti, debbono essere anch'essi preventivamente trattati; avere un opportuno recapito approvato dall'A.C. ed essere oggetto di misure particolari (interramento, mascherature, ecc.) affinché non producano disturbo, pericolo o deturpazione dell'ambiente.

All'atto della domanda di concessione il richiedente deve esibire una dettagliata relazione tecnica ove dimostri e garantisca di aver preso tutte le precauzioni tecnologiche necessarie ad evitare gli inconvenienti di cui ai precedenti paragrafi.

La relazione deve descrivere gli impianti, le attrezzature, gli apparecchi e tutti i mezzi e gli accorgimenti che si intendono adottare e descrive altresì i metodi d'uso, di manutenzione, di verifica e taratura periodica degli apparecchi e degli impianti di depurazione.

Le aziende già insediate debbono adeguare i loro impianti alla presente norma entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Il Sindaco ha facoltà di promuovere o di imporre forme consortili di depurazione e trattamento degli scarichi o di realizzare e gestire appositi impianti; può anche imporre appositi contributi qualora siano previsti norme statuarie consortili.

Il Sindaco, attraverso l'U.T.C. e con l'ausilio del Laboratorio Provinciale di igiene e profilassi o di altre apposite istituzioni consortili comprensoriali, provinciali o regionali, vigila affinché le disposizioni della presente norma siano costantemente rispettate.

## **ART. 5 - SERBATOI DI CARBURANTE E DI OLI COMBUSTIBILI**

I serbatoi di carburante e di oli combustibili debbono collocarsi alla distanza minima di 800 mt. Da eventuali captazioni di acque sorgive o del sottosuolo. Essi debbono essere adeguatamente protetti contro la corrosione e debbono essere muniti di opportuni dispositivi antitravasamento, di prevenzione delle perdite ed antincendio.

L'A.C. può negare l'interramento libero di serbatoi se la natura del suolo è tale da non dare sufficienti garanzie contro eventuali inquinamenti.

**ART. 6 - SCARICHI DI VAPORI E DI GAS - NORME ANTISMOG**

Il vapore proveniente dai motori o da altri apparecchi ed i gas provenienti dalle motrici a gas, debbono scaricarsi nell'atmosfera per mezzo di camini o di appositi tubi innalzati verticalmente oltre il colmo dei tetti circostanti.

I camini industriali debbono essere muniti di parafulmine e distare dalle proprietà confinanti e dagli spazi pubblici almeno metà della loro altezza; la distanza minima dagli spazi pubblici è di m. 10.

Nello scarico dei vapori, gas e fumi debbono adottarsi le cautele di cui alla legislazione vigente.